



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

SALERNO 23/01/2015

**LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015
E D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI**

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

IVA : SPLIT PAYMENT NELLE FORNITURE ALLA P.A.

RITENUTA SUI PAGAMENTI RICEVUTI DALLA P.A. SPLIT PAYMENT
(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, commi **da 629 a 633**)

1) Nuovo art. 17-ter, D.P.R. 633/72 – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici

I. Decorrenza 1° Gennaio 2015 – in attesa Autorizzazione UE

2) AMBITO OGGETTIVO

II. Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti:

- a. Dello Stato e degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica
- b. Degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- c. Delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- d. Degli istituti universitari
- e. Delle Aziende Sanitarie Locali
- f. Degli enti ospedalieri
- g. Degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
- h. Degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza

RITENUTA SUI PAGAMENTI RICEVUTI DALLA P.A. SPLIT PAYMENT
(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, commi **da 629 a 633**)

Per i quali i suddetti cessionari o committenti **NON** sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA



L'IVA È IN OGNI CASO VERSATA DAL CESSIONARIO O COMMITTENTE
secondo le modalità e i termini fissati con Decreto del MEF

RITENUTA SUI PAGAMENTI RICEVUTI DALLA P.A. SPLIT PAYMENT
(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, commi **da 629 a 633**)

3) Sono ESCLUSI dalle nuove modalità di versamento dell'IVA



- 1) I COMPENSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSOGGETTATI A RITENUTE ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA SUL REDDITO
- 2) LE FATTURE EMESSE NEL CORSO DEL 2014 ANCHE SE REGISTRATE NEL 2015
- 3) LE OPERAZIONI IN CUI L'ENTE CESSIONARIO È SOGGETTO PASSIVO IVA e cioè quando



- a) Svolge attività commerciale e acquista in tale contesto
- b) L'operazione è soggetta ad inversione contabile (c.d. *reverse charge*)

RITENUTA SUI PAGAMENTI RICEVUTI DALLA P.A. SPLIT PAYMENT
(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, commi **da 629 a 633**)

Caso particolare: i SERVIZI DI PULIZIA nuova ipotesi di *reverse charge* ex novellato art 17, c. 6, lett. a), D.P.R. 633/72

OCCORRE DISTINGUERE

Servizi di pulizia inerenti
l'attività commerciale:
ESCLUSI DA SPLIT PAYMENT

Servizi di pulizia riferibili
all'attività istituzionale:
SOGGETTI A SPLIT PAYMENT

RITENUTA SUI PAGAMENTI RICEVUTI DALLA P.A. SPLIT PAYMENT
(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, commi **da 629 a 633**)

4) Effetti per il FORNITORE

I. Fatture emesse dai fornitori della P.A.: è opportuno riportare l'indicazione:

«il versamento dell'IVA esposta in questa fattura compete al destinatario ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72»

II. Registrazione delle Fatture emesse dai fornitori della P.A.:

Nessun obbligo particolare ma è opportuno registrarle separatamente dalle altre

III. Liquidazioni periodiche:

Occorre evidenziare che le fatture emesse nei confronti della P.A. non partecipano alla determinazione dell'IVA dovuta

RITENUTA SUI PAGAMENTI RICEVUTI DALLA P.A. SPLIT PAYMENT
(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, commi **da 629 a 633**)

5) Effetti per il COMMITTENTE

I. Si effettuano 2 pagamenti:

Uno al fornitore per la sola quota imponibile della fattura
Eventualmente maggiorata delle somme fuori campo iva

Uno all'Erario per l'intero ammontare dell'IVA esposta nella fattura

II. In caso di omesso o ritardato pagamento

- a) Irrogazione al committente delle sanzioni di cui all'art 13, D.Lgs. 471/97
- b) Riscossione delle somme dovute mediante atto di recupero ex art. 1, c. 421, L. 311/2004

RITENUTA SUI PAGAMENTI RICEVUTI DALLA P.A. SPLIT PAYMENT
(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, commi **da 629 a 633**)

6) Casi particolari

I. Verifica preventiva ex art. 48-bis, D.P.R. 602/73:

1. Il credito del fornitore corrisponde al solo imponibile esposto in fattura
2. Il limite dei 10.000 euro va riferito solo all'imponibile esposto in fattura

II. Intervento sostitutivo (pagamento diretto all'istituto previdenziale o assicurativo in caso di irregolarità nel DURC)

Anche in questo caso l'importo su cui «prelevare» le somme per il pagamento a istituti previdenziali o assistenziali **è solo quello riferito all'imponibile esposto in fattura**

III. Pignoramenti presso terzi con debitore P.A.

Le relative sentenze dovranno fare riferimento solo all'imponibile in quanto il credito vantato non può includere l'IVA



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

IVA : NUOVI CASI DI REVERSE CHARGE

NUOVI CASI DI REVERSE CHARGE

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, commi **da 629 a 633**)

1) Modifiche all'art. 17, c.6, lettere: a-ter), d-bis), d-ter), d-quater), D.P.R. 633/72

I. Decorrenza 1° Gennaio 2015

2) AMBITO OGGETTIVO

II. Settore edilizio (anche quando il committente non opera nel settore edile o il rapporto non sia riconducibile a un subappalto):

- a. Servizi di pulizia
- b. di demolizione
- c. Di installazione di impianti
- d. E di completamento relative ad edifici

III. Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 3, Direttiva 2003/87/CE)

IV. Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla suddetta Direttiva, e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica

V. Cessioni di gas e di energia elettrica nei confronti di un soggetto passivo rivenditore, come definito dall'art. 7-bis, c. 3, lett. a), D.P.R. 633/72

NUOVI CASI DI REVERSE CHARGE

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, commi **da 629 a 633**)

1) Modifiche all'art. 17, c.6, lettera: d- quinquies), D.P.R. 633/72

I. Decorrenza 1° Gennaio 2015 – in attesa Autorizzazione UE

2) AMBITO OGGETTIVO

II. Cessioni di beni effettuate nei confronti:

- a. Degli ipermercati (codice attività 47.11.1)
- b. Supermercati (codice attività 47.11.2)
- c. E discount alimentari (codice attività 4.11.3)



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

IVA : ISCRIZIONE E REVOCA VIES

ISCRIZIONE E REVOCA VIES

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 22)

1) Modifiche all'art. 35 D.P.R. 633/72:

- Comma 7-bis – sostituito
- Comma 7-ter – abrogato
- Comma 15-bis – integrato
- Comma 15-quater - abrogato

I. Decorrenza a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore
(13/12/2014)

2) AMBITO OGGETTIVO

II. L'iscrizione al VIES (*Vat Information Exchange System*) avviene

- a) al momento dell'attribuzione della P.IVA
- b) o se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui si manifesta tale volontà

III. L'iscrizione al VIES si effettua esclusivamente in modalità telematica ed ha effetto immediato



ISCRIZIONE E REVOCA VIES

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 22)

3) Cause di esclusione dal VIES

- I. Quando non viene presentato alcun elenco INTRASTAT **per 4 trimestri consecutivi**
- II. L'esclusione avviene **previo invio all'interessato di apposita comunicazione**
- III. L'esclusione ha effetto a decorrere dal **60° giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione (Circ. 31/E del 30/12/2014)**

NB vengono ritenuti ininfluenti i TRIMESTRI ANTECEDENTI L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (Circ. 31/E del 30/12/2014)



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

ISCRIZIONE E REVOCA VIES

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 22)

3) Cause di esclusione dal VIES

- I. Al fine di mantenere l'iscrizione al VIES il contribuente può:
 - a) **Fornire la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nei 4 trimestri di riferimento**
 - b) **Oppure, fornire adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare**
 - c) **Manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie**

L'Ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, può irrogare le sanzioni di cui all'art. 11, c. 4, D.Lgs. 471/97 (omessa presentazione o incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi INTRASTAT)

- II. È comunque possibile richiedere una nuova iscrizione in caso di successiva esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie



ISCRIZIONE E REVOCA VIES

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 22)

4) *Favor rei* (art. 3, c. 2, D.Lgs. 472/97)

- I. Non è più sanzionabile il comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato operazioni intracomunitarie **PRIMA** che fossero trascorsi i 30 giorni entro i quali, con la previgente normativa, l'Ufficio poteva negare l'iscrizione al VIES

Salvo il caso che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo, non sono più irrogabili le sanzioni ex. Art. 6, D.Lgs. 471/97



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

IVA : CONTENUTO, MODALITÀ DI COMPILAZIONE E SANZIONI PER I MODELLI INTRASTAT

CONTENUTO, MODALITÀ DI COMPILAZIONE E SANZIONI PER I MODELLI INTRASTAT

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – artt. 23 e 25)

1) Modifiche al contenuto obbligatorio dei modelli INTRASTAT

- I. Decorrenza **entro 90 gg dalla data di entrata in vigore del decreto, dunque entro il 13/3/2015, previa emanazione di un apposito Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**

2) Ambito Oggettivo

- I. Prestazioni di servizi generiche, rese o ricevute, di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/72, diverse da quelle di cui agli art. 7-quater e 7-quinquies
- II. Sezioni dei mod. Intrastat da modificare:
 - a) INTRA1-quater, servizi resi registrati nel periodo
 - b) INTRA1-quinquies, rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti
 - c) INTRA2-quater, servizi ricevuti registrati nel periodo
 - d) INTRA2-quinquies, rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti



CONTENUTO, MODALITÀ DI COMPILAZIONE E SANZIONI PER I MODELLI INTRASTAT

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – artt. 23 e 25)

3) Informazioni **ELIMINATE**

- I. Numero e data delle singole fatture
- II. Modalità di erogazione del servizio
- III. Modalità di incasso del corrispettivo

4) Informazioni **DA INDICARE**

- I. Numeri di identificazione IVA delle controparti
- II. Valore totale delle transazioni
- III. Codice identificativo del **TIPO DI PRESTAZIONE** resa o ricevuta
- IV. **Paese di pagamento**

CONTENUTO, MODALITÀ DI COMPILAZIONE E SANZIONI PER I MODELLI INTRASTAT

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – artt. 23 e 25)

5) Effetti pratici

Dovendosi indicare il Valore totale delle transazioni
NON occorre più compilare un singolo rigo per ogni transazione

- I. Quindi se in relazione ad una **singola controparte** i servizi scambiati sono contraddistinti dal MEDESIMO CODICE IDENTIFICATIVO e al MEDESIMO PAESE DI PAGAMENTO **si compila un solo rigo**
- II. Se invece, con la medesima controparte si scambiano servizi contraddistinti da DIFFERENTI CODICI IDENTIFICATIVI o DIFFERENTI PAESI DI PAGAMENTO **occorre compilare più rigi**



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

CONTENUTO, MODALITÀ DI COMPILAZIONE E SANZIONI PER I MODELLI INTRASTAT

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – artt. 23 e 25)

6) Riduzione delle sanzioni per omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici degli elenchi INTRASTAT

I. Decorrenza dal **13/12/2014**

I. La sanzione per l'omissione o l'inesattezza dei dati statistici comunicati con i mod. Intrastat

- a) Va da un minimo di 516 a un massimo di 5,164 Euro
- b) È applicabile **solo alle imprese incluse nello specifico elenco** pubblicato periodicamente dall'ISTAT (D.P.R. 19/7/2013) **cioè quelle che realizzano, nel mese di riferimento, scambi commerciali con paesi UE per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro**
- c) Viene irrogata **una sola volta per ciascun modello Intrastat** e quindi prescinde dal numero di violazioni in esso contenute





Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

IVA : COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 20)

1) Modifiche all'art. 1, c. 1, lett. c) D.L. 746/1983

- I. Decorrenza **lettere di intento che esplicano efficacia dal 2015, ivi incluse quelle emesse a fine 2014 per operazioni ancora da porre in essere**

2) AMBITO OGGETTIVO

II. Dichiarazioni di intento consegnate o spedite al fornitore

- III. **Vecchie regole: Le dichiarazioni di intento dovevano essere comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate DAL FORNITORE** entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta



COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO (D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 20)

2) AMBITO OGGETTIVO

I. NUOVE REGOLE:

- a) Le dichiarazioni di intento devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate **DALL'ESPORTATORE**
- b) L'Agenzia delle Entrate rilascia **ricevuta** dell'avvenuta comunicazione della dichiarazione di intento
- c) **L'esportatore consegna** al FORNITORE o in DOGANA **copia della dichiarazione di intento e della ricevuta rilasciata dalle Entrate**
- d) Il Fornitore **può effettuare l'operazione senza addebito dell'imposta**

II. Il Fornitore può verificare:

- a) l'effettiva comunicazione alle Entrate della Dichiarazione di Intento sul sito delle Entrate inserendo
 - i. Codice fiscale del cedente/prestatore
 - ii. Protocollo della ricevuta telematica
- b) Nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte del cessionario-committente e la relativa ricevuta telematica (**servizio ancora non attivo**)

COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO (D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 20)

3) AMBITO OGGETTIVO

I. Modifica SANZIONI:

Art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. 471/97 Sanzione dal 100 al 200% dell'imposta se il cedente o il prestatore effettua l'operazione **PRIMA**

- a) di aver ricevuto dall'esportatore abituale la dichiarazione di intento
- b) e averne riscontrato l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

IVA : COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK LIST

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON PAESI BLACK-LIST

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 21)

1) Modifiche all'art. 1, c. 1, D.L. 25/3/2010, N. 40

I. Decorrenza **dal 13/12/2014**

2) AMBITO OGGETTIVO

II. comunicazione telematica delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti dei operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi BLACK LIST

III. **Vecchie regole:** la comunicazione aveva per oggetto tutte le cessioni e prestazioni di **importo superiore a 500 euro** e andava fatta con **cadenza mensile o trimestrale** a seconda dell'ammontare delle operazioni da comunicare

III. **Nuove regole:** la comunicazione ha per oggetto tutte le cessioni e prestazioni di **importo superiore a 10.000 euro** e va fatta con **cadenza ANNUALE**

IV. **La soglia dei 10.000 euro va intesa NON per singola operazione MA come limite complessivo annuo**



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

NOVITÀ PER LE CFC

NOVITÀ IN TEMA DI CFC

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, c. **680**)

1) Modifiche all'art. 167, c. 4, T.U.I.R.

I. Decorrenza **dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014**

2) AMBITO OGGETTIVO

II. D.M. 21/11/2001 **individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata** sulla base dei criteri dettati dall'art. 167, c. 4 T.U.I.R. e cioè che:

- a) Non consentono un adeguato scambio di informazioni
- b) Presentano un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia

III. **3 categorie distinte**, ovvero Stati o territori:

- a) che si considerano sempre a fiscalità privilegiata
- b) Per i quali la disciplina si applica in ogni caso, ad esclusione di alcune tipologie societarie o attività
- c) Che si considerano black list limitatamente a determinate tipologie di società o attività ovvero a soggetti che godono di un regime fiscale «sostanzialmente analogo»

NOVITÀ IN TEMA DI CFC

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, c. **680**)

3) Novità

- I. **Si considera** livello di tassazione **sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia **un livello di tassazione inferiore al 50%**
- II. Sono **sempre considerati privilegiati** i regimi fiscali speciali che consentono **un livello di tassazione inferiore al 50%** di quello applicato in Italia, **ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50%** di quello applicato in Italia

4) Invariata la disciplina delle Controllate estere in White List

- I. Tassazione per trasparenza quando
 - I. **La partecipata estera paga imposte nello stato di insediamento per un importo pari a meno del 50% rispetto all'Italia**
 - II. I proventi della partecipata estera derivano per più del 50% da **Passive income** (proventi finanziari, *royalties*, servizi infragruppo)





Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

IVA : SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

NOVITÀ IVA PER SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 29)

1) Modifiche al comma 6, dell'art. 74 del D.P.R. 633/1972

I. Decorrenza relativamente alle fatture emesse **dopo** il 13/12/2014

2) AMBITO SOGGETTIVO

II. Soggetti che organizzano attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/72 **oltre a:**

II. **Associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 1, L. 398/91 e art. 90, c. 1, L. 289/2002)**

III. **Associazioni senza fini di lucro e pro loco (art. 9-bis, D.L. 30/12/97 n. 417)**

IV. **Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatici, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (art. 2, c. 31, L. 350/2003)**



NOVITÀ IVA PER SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 29)

2) AMBITO OGGETTIVO

- I. **Detrazione forfetizzata al 50% dell'IVA relativa alle operazioni imponibili**
- II. In caso di cessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica, la percentuale di forfetizzazione è ridotta ad 1/3

Disciplina previgente

Per le operazioni di sponsorizzazione la percentuale di forfetizzazione **ERA** pari al 10% dell'IVA relativa alle operazioni imponibili

IN PRATICA VIENE ELIMINATA LA DISTINZIONE TRA PROVENTI DI PUBBLICITÀ E CORRISPETTIVI RELATIVI A SPONSORIZZAZIONI

ENTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO

la percentuale di forfetizzazione al 50% è **applicabile alle sole prestazioni di sponsorizzazione** in quanto soggette ad **Imposta Sugli Intrattenimenti** per quelle di pubblicità la detrazione dell'iva segue le regole ordinarie



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma **626**)

Nuovi termini per la rivalutazione

I. Beni oggetto dell'affrancamento:

- devono essere **posseduti** alla data del **1° gennaio 2015**

II. Asseverazione della perizia di stima:

- Entro il **30 giugno 2015**
- **Per i soli terreni, entro la data di stipula dell'atto se la cessione avviene prima di tale termine**

III. Pagamento I^a rata imposta sostitutiva:

- Entro il **30 giugno 2015**

Aliquote imposta sostitutiva

I. Partecipazioni non qualificate:

- **4%** sull'intero valore rivalutato

II. Partecipazioni qualificate:

- **8%** sull'intero valore rivalutato

III. Terreni:

- **8%** sull'intero valore rivalutato

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma **626**)

Rideterminazione al ribasso del valore dei terreni

I. Problema:

- Art. 7, comma 6, L. 448/2001
 - **Il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale**

II. Soluzione:

- Asseverazione nuova perizia che attesta un valore inferiore a quello della precedente rivalutazione (Ris. n. 111/2010)
- **Entro il 30/06/2015 o entro la data di stipula dell'atto se la cessione avviene prima di tale termine**

III. Effetti:

- **IL RADDOPPIO DELLE ALIQUOTE PUÒ RENDERE NECESSARIO IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA NONOSTANTE LA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**
- **Non può essere restituita la maggiore imposta sostitutiva già pagata**



RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma **626**)

Rideterminazione al ribasso del valore dei terreni - alternativa

I. Circolare 1/E/2013:

- Nessuna perizia di rideterminazione al ribasso del valore
- Cessione al prezzo di mercato (inferiore al valore dell'originaria rivalutazione)
- **pagamento, da parte dell'acquirente, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sul valore della precedente rivalutazione**

Rideterminazione al ribasso del valore delle partecipazioni

I. NON NECESSARIA:

- Perché la cessione ad un valore inferiore a quello dell'originaria perizia **non genera una minusvalenza deducibile** (art. 5, L. 448/2001)
- Inoltre, non sono dovute imposte indirette



RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma **626**)

Partecipazioni acquisite per SUCCESSIONE

I. Disallineamento valori fiscali perchè

- **Il valore fiscale in capo al de-cuius è quello originariamente rivalutato**
- **Il valore ai fini dell'imposta di successione è il corrispondente valore contabile della frazione di patrimonio netto**
- **I fini della determinazione della eventuale plusvalenza, l'art. 68 T.U.I.R. prevede che si assuma sempre il valore indicato nella dichiarazione di successione**
- **IN PRATICA IL VALORE RIVALUTATO SI PERDE**

II. Decesso del de-cuius tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015

- **Gli eredi non potrebbero procedere alla rivalutazione perché non avevano il possesso al 1° gennaio 2015**
- **In senso contrario Circ. 27/E/2003 ma solo se il de-cuius aveva conferito mandato per la redazione della perizia**

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma **626**)

Partecipazioni acquisite per DONAZIONE

- I. Il valore delle partecipazioni ricevute è lo stesso che esse avevano in capo al donante (art. 68, c. 6, T.U.I.R.)
- II. In caso di successiva rivalutazione effettuata dal donatario vi è il dubbio se questi possa scomputare l'imposta sostitutiva a suo tempo pagata dal donante
- III. Con la Ris. 91/E/2014, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che ciò non è possibile perché: *«... l'articolo 7, comma 2, lettera ee), del decreto legge n. 70 del 2011, che prevede lo scomputo dell'imposta in caso di successive rideterminazioni, presuppone necessariamente che lo scomputo sia effettuato **DALLO STESSO SOGGETTO** che ha versato l'imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni. Tale disposizione è volta, infatti, al recupero dell'imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell'imposta già pagata»*

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma **626**)

Casi particolari

I. Cessione di diritti edificatori:

- È ammessa la rivalutazione in quanto la cessione degli stessi genera plusvalenze tassabili ex art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R. (Circ. 1/E/2013)

II. Cessione di diritti di superficie

- Rivalutazione priva di effetti perché la cessione genera un **reddito diverso** che però **non è classificabile come plusvalenza** ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 67 T.U.I.R. (Circ. 36/E/2013)

- I. L'omessa indicazione nel Modello Unico delle rivalutazioni di terreni e partecipazioni (quadri RM o RT) **non pregiudica la rivalutazione** effettuata che si perfeziona comunque con il versamento della prima o unica rata
- II. In tal caso **sono comunque irrogabili le sanzioni** di cui all'art. 8, comma 1, D.L.gs. 471/97 (da Euro 258 a Euro 2.065)



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 18)

1) Modifiche all'art. 2, c. 36-decies e 36-undecies, D.L. 13/8/2011 N. 138

I. Decorrenza dal periodo di imposta in corso al 13/12/2014

2) AMBITO OGGETTIVO

- II. Il presupposto per la non operatività da perdita sistemica richiede ora
- **5 periodi di imposta consecutivi** in perdita fiscale o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo di cui all'art. 30, L. 724/94
 - Per il 2014 il periodo di osservazione va dunque dal 2009 al 2013 compreso



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTE
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 28, commi 4, 5, 6 e 7)

- 1) **Art 28, c.4, D.Lgs. 175/2014:** *«...Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei **tributi e contributi, sanzioni e interessi**, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi **CINQUE** anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»*
- 2) **Modifiche all'art. 36, D.P.R. 602/73**

- I. Decorrenza **dal 13/12/2014** ma la Circ. 31/E/2014 ha attribuito a tale norma **carattere procedurale** ritenendo pertanto che: *«... la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento»*

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 28, commi 4, 5, 6 e 7)

3) L'art. 2495 c.c. consente la cancellazione della società anche se residuano rapporti debitori o creditori.

I creditori sociali non soddisfatti possono agire nei confronti :

- a) dei **soci** «... *fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione*»
- b) dei **liquidatori** « ... *se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi*»



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 28, commi 4, 5, 6 e 7)

4) L'art. 36 D.P.R. 602/73 disciplina la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci

I LIQUIDATORI

- a) **rispondono in proprio** del pagamento delle imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelle anteriori
- b) se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati
- c) ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

La responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti

L'ordine di soddisfacimento dei crediti è quello disciplinato dagli articoli **2777 e 2751-bis c.c.**

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 28, commi 4, 5, 6 e 7)

4) L'art. 36 D.P.R. 602/73 disciplina la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci

AMMINISTRATORI IN CARICA ALL'ATTO DELLO SCIoglIMENTO

della società o dell'ente se non si è provveduto alla nomina dei liquidatori

AMMINISTRATORI

Che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione

- a) Operazioni di liquidazione
- b) Ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili

Stesse regole previste per i liquidatori

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 28, commi 4, 5, 6 e 7)

4) L'art. 36 D.P.R. 602/73 disciplina la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci

SOCI O ASSOCIATI

- a) Sono **responsabili** del pagamento delle imposte dovute **per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori**
- b) Se hanno ricevuto nel corso dei **due periodi di imposta precedenti** alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione
 - dagli amministratori
 - O dai liquidatori durante il tempo della liquidazione

Presunzione di valore delle somme o dei beni ricevuti dai soci

Il **valore** del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione **si presume** proporzionalmente **equivalente** alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva prova contraria



EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 28, commi 4, 5, 6 e 7)

5) Norme di coordinamento

Art. 28, c. 6, D.Lgs. 175/2014

Dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti

Ciò significa che nonostante l'Agenzia delle Entrate possa notificare atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione per 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal RI

La società non è tenuta a presentare alcuna dichiarazione redditi, IRAP o IVA una volta ottenuta la cancellazione

Art. 28, c. 7, D.Lgs. 175/2014

Con la modifica all'art. 19, c.1, D.Lgs. 46/1999, il **nuovo regime di responsabilità** è esteso a tutte le imposte e **non è più limitato alle sole imposte dirette**



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

IRAP NUOVE DEDUZIONI SUL COSTO DEL LAVORO

IRAP NUOVE DEDUZIONI SUL COSTO DEL LAVORO

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma **20, 22, 25**)

1) Nuovo comma 4-octies, art. 11, D.Lgs. 446/1997

I. Decorrenza **dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014**

2) Nuova deduzione sul costo del lavoro

Dal 2015 sarà possibile dedurre dalla base imponibile IRAP

- a) Tutte le deduzioni analitiche e forfetarie spettanti ai sensi dei commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'art. 11, D.Lgs. 446/1997
- b) La differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le suddette deduzioni

Per coloro che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta da utilizzare **esclusivamente** in compensazione, pari al **10% dell'IRAP lorda**

IRAP NUOVE DEDUZIONI SUL COSTO DEL LAVORO

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma **20, 22, 25**)

2) Nuova deduzione sul costo del lavoro

Deduzioni confermate

- a) Contributi assistenziali
- b) Deduzioni forfetarie e/o analitiche per l'impiego di lavoratori a tempo indeterminato
- c) Spese per apprendisti o disabili
- d) Contratti di formazione lavoro
- e) Addetti alla ricerca e sviluppo
- f) Deduzioni forfetarie per indennità di trasferta per autotrasportatori
- g) Deduzioni forfetarie per lavoratori dipendenti di soggetti icui componenti positivi di reddito non superano 400.00 euro
- h) Deduzione per i nuovi assunti

3) Soggetti interessati

- I. Imprese
- II. Lavoratori autonomi
- III. Produttori agricoli

IRAP NUOVE DEDUZIONI SUL COSTO DEL LAVORO

(L. 23/12/2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma **20, 22, 25**)

3) Soggetti **NON** interessati

Amministrazioni pubbliche e Enti non commerciali **CON SOLA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

Perché determinano il valore della produzione con il c.d «metodo retributivo»

4) Conferma aliquota base IRAP e sanatoria acconti 2014

➤ L'aliquota base IRAP al **3,9%** per il 2014 **VIENE CONFERMATA**, quindi **la riduzione** di cui all'art. 1, commi 1 e 4, D.L. 66/2014 **È ABROGATA**

➤ Ma **NON** verranno applicate sanzioni per insufficiente versamento dell'acconto 2014 calcolato con il metodo previsionale





Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

SPESE VITTO E ALLOGGIO PER PROFESSIONISTI

SPESE VITTO E ALLOGGIO PER PROFESSIONISTI

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 10)

1) Modifiche all'art. 54, c. 5, T.U.I.R.

I. Decorrenza **dal periodo di imposta 2015**

2) AMBITO OGGETTIVO

Spese per vitto e alloggio del professionista sostenute direttamente dal committente

- I. **Fino al 2014:** erano integralmente deducibili se il professionista le addebitava in fattura al cliente
- II. **Dal 2015:** non costituiscono più compensi in natura per il professionista e quindi
 - a) Non vanno addebitate in fattura al committente
 - b) Non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del professionista



SPESE VITTO E ALLOGGIO PER PROFESSIONISTI

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – art. 10)

3) Aspetti particolari

- I. Spese per **prestazioni alberghiere e somministrazione alimenti e bevande ACQUISTATE DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA:**
 - a) **non sono integralmente deducibili** dal reddito di lavoro autonomo ancorché addebitate in fattura al committente
 - b) **Seguono le regole ordinarie** dell'art. 54, c. 5, e quindi si deducono nella misura del 75% e nel limite del 2% dei compensi percepiti
- II. Spese di trasporto
 - a) **Seguono sempre le regole ordinarie** dell'art. 54, c. 5, anche se addebitate in fattura



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

730 PRECOMPILATO E NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER CAF E INTERMEDIARI

730 PRECOMPILATO E NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER CAF E INTERMEDIARI

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – articoli da 1 a 6)

1) Modifiche all'art. 4, D.P.R. 322/98, nuovo comma 6-quinquies

I. Decorrenza dal periodo di imposta 2015

2) AMBITO OGGETTIVO

Predisposizione del 730 precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate e invio ai contribuenti



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

730 PRECOMPILATO E NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER CAF E INTERMEDIARI

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – articoli da 1 a 6)

3) Procedura

RACCOLTA DATI

I. **28/2/2015** banche, assicurazioni, enti previdenziali e fondi pensione, comunicano i dati relativi agli oneri sostenuti dai propri clienti in relazione a:

- a) **Interessi passivi**
- b) **Premi assicurazione vita, morte e infortuni**
- c) **Contributi previdenziali e assistenziali**
- d) **Contributi ex art. 10, c. 1, lett. e-bis), T.U.I.R. (previdenza complementare)**

In caso di **omessa, tardiva o errata trasmissione dati** si applica la **sanzione di 100 euro per ogni comunicazione**

Spese sanitarie (Solo dal 2016)

- II. ASL, ospedali, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, farmacie, ambulatori, centri protesi inviano i dati relativi a:
- a) **Prestazioni erogate nel 2015**

730 PRECOMPILATO E NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER CAF E INTERMEDIARI

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – articoli da 1 a 6)

3) Procedura

RACCOLTA DATI

II. **07/03/2015** sostituti di imposta comunicano:

- a) I dati della **Certificazione Unica** (somme erogate, ritenute operate, detrazioni applicate, contributi trattenuti)
- b) I dati delle ritenute d'acconto riguardanti i soggetti titolari di **partita IVA**

In caso di **omessa, tardiva o errata trasmissione dati** si applica la **sanzione di 100 euro per ogni certificazione**



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

730 PRECOMPILATO E NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER CAF E INTERMEDIARI

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – articoli da 1 a 6)

3) Procedura

INVIO DICHIARAZIONE PRECOMPILATA AL CONTRIBUENTE

III. 15/04/2015 l'Agencia delle Entrate invia ai contribuenti le dichiarazioni precompilate tramite:

- a) Invio diretto
- b) Conferendo delega a
 - i. Sostituti di imposta che prestano assistenza fiscale
 - ii. CAF
 - iii. Consulenti del lavoro
 - iv. Dottori commercialisti ed esperti contabili
- c) Altri sistemi alternativi (ancora da sviluppare)



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

730 PRECOMPILATO E NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER CAF E INTERMEDIARI

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – articoli da 1 a 6)

3) Procedura

COSA PUÒ FARE IL CONTRIBUENTE entro il 7/7/2015 (scadenza per l'invio)

- 1. Accetta integralmente la dichiarazione inviata beneficiando dell'assenza di controllo in caso di rimborsi superiori a euro 4.000 n presenza di detrazioni per familiari a carico**
- 2. Modifica la dichiarazione e la spedisce in proprio**
- 3. Consegna la precompilata a un CAF o professionista che la spedisce**
- 4. Compila autonomamente la dichiarazione e la spedisce tramite CAF o Professionista**



Associazione Commercialisti Salerno



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

730 PRECOMPILATO E NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER CAF E INTERMEDIARI

(D.Lgs. 21/11/2014, N. 175 – Decreto semplificazioni – articoli da 1 a 6)

4) Responsabilità per errori

1. Invio dichiarazione precompilata da parte del contribuente
RESPONSABILITÀ A CARICO DELLO STESSO
2. Correzione e invio della precompilata da parte del contribuente
RESPONSABILITÀ A CARICO DELLO STESSO
3. Invio tramite CAF o Professionista **RESPONSABILITÀ A CARICO DEL PROFESSIONISTA PER MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI DA 36-ter D.P.R. 600/73**

1. È possibile sanare gli eventuali errori commessi ed evitare i nuovi profili di responsabilità, il CAF o professionista abilitato può inviare, entro il 10 novembre dell'anno in cui è commessa la violazione, una dichiarazione rettificativa
2. In questo caso gli importi dovuti dal professionista riguardano la sola sanzione che può essere ridotta a 1/8 del minimo sempre se pagata entro la predetta scadenza